

AL COMUNE DI MAIORI (SA)
C.A. SINDACO DI MAIORI
A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI DI MAIORI
AI COMPONENTI LA GIUNTA MUNICIPALE
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA
AMBIENTALE DI MAIORI
ALLA PROVINCIA DI SALERNO
ALLA REGIONE CAMPANIA
e. p. c. ALLA SOCIETA' AUSINO SERVIZI IDRICI INTEGRATI SPA
e. p. c. AL PRESIDENTE DELL'ANAC
e. p. c.
Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania
Soprintendenza B.A.P. SA-AV
Autorità di Bacino Regionale
Ente Parco Monti Lattari
VIA PEC

Oggetto: Riscontro nota della Provincia di Salerno del 19 aprile 2021, a firma del Dirigente Responsabile del procedimento, Angelo Cavaliere. Richiesta di accesso agli atti.

Da parte del **COMITATO TUTELIAMO LA COSTIERA AMALFITANA**, CF: **95185250651**, pec: **tuteliamolacostieraamalfitana@pec.it**, in persona del presidente p.t. **Gaetano CANTALUPO**, nonché di cittadini di **Maiori** e della **Costiera amalfitana** e di consiglieri comunali di **Maiori**, assistiti ai fini del presente atto dall'avv. Oreste Agosto,

con il quale elettivamente domiciliario, in Salerno alla via S. Robertelli, 51, (per comunicazioni telefax 0896307490; PEC avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it),

in riferimento alla nota in oggetto si rappresenta, innanzitutto, di non condividere il tono ed i termini della risposta da parte di un dirigente della Pubblica amministrazione, nei confronti di una diffida di un comitato regolarmente costituito e composto da cittadini di Maiori, nonché sottoscritto da due consiglieri del detto Comune, rappresentativi della comunità cittadina.

Il territorio è dei cittadini, la pubblica amministrazione è uno strumento di garanzia per una legittima gestione e utilizzazione dello stesso, quale bene comune di preminente interesse.

Una pubblica amministrazione, al pari dei cittadini, deve rispettare la Costituzione e le leggi.

Al riguardo va evidenziato che proprio la Costituzione all'art. 118 quarto comma prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*.

Il principio di sussidiarietà amministrativa verticale impone che le funzioni pubbliche vengano svolte dagli enti territoriali che si trovano in una posizione di maggiore vicinanza con i cittadini.

Nel caso di specie, come evidenziato nella diffida del Comitato, non risulta che il Comune di Maiori abbia approvato l'ipotesi progettuale che la Provincia intende attuare.

La delibera consiliare del 2016 del citato Comune riguarda una diversa ipotesi progettuale.

I Comuni sono riconosciuti quali titolari di una **situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio territorio**, in

specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all'equiparazione tra diversi livelli di governo, come fissata dall'art. 114 Cost. (con conseguente elevazione del riconoscimento dei Comuni), si accompagna l'individuazione del principio di sussidiarietà quale parametro principale di affidamento delle funzioni amministrative le quali comunque vanno attribuite in via principale proprio agli stessi comuni (art. 118 comma 1 Cost.).

Nel caso di specie, il Comune di Maiori risulta di fatto esautorato dalle competenze e funzioni gestionali del proprio territorio.

Al riguardo è sintomatico che il Comune seppur destinatario della diffida non l'abbia ancora riscontrata, al fine di tranquillizzare i cittadini in ordine alle censure evidenziate.

Così come non vi è alcun riscontro da parte degli altri enti destinatari.

La Convenzione di Aarhus, **ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108**, disciplina la c.d. informazione ambientale e cioè l'accesso all'informazione e **la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale**, intendendosi come "pubblico" "una o più persone fisiche o morali e, conformemente alla legislazione o al costume del paese, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone" (art. 2).

L'art. 6 (Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche) prevede, al comma secondo, che "quando viene avviato un processo decisionale che interessi l'ambiente, **il pubblico interessato è informato in modo adeguato, efficace e a tempo debito, mediante un avviso al pubblico o individualmente, secondo i casi, all'inizio del processo**";

L'art. 8 (Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale) "Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e **quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione**, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che **possano avere effetti significativi sull'ambiente**".

Le norme citate obbligano quindi ad informare il "pubblico", **qualora l'Amministrazione inizi un processo decisionale comportante un impatto sull'ambiente**, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all'elaborazione di piani, programmi e politiche relativi all'ambiente nella fase preliminare e quindi **in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all'inizio del processo decisionale**.

Ci si sarebbe aspettato una risposta nel merito e documentata per confutare le doglianze sollevate, le quali contrariamente alla affermazione di "apoditticità" sono basate su atti e documenti pubblici nella disponibilità del Comitato.

Non vi sono opinioni personali, ma solo considerazioni giuridiche fondate, come detto, su atti e documenti pubblici, **anche in ordine alla soluzione progettuale alternativa, non presa neppure in considerazione**.

Su quest'ultimo punto è il caso di rammentare che è già funzionante una condotta sottomarina da Cetara a Salerno.

Non può, infine, essere accettata la "diffida" a non inviare ulteriori lettere, in quanto la libertà di azione dei cittadini, in via

stragiudiziale, non può essere limitata da un pubblico funzionario, il quale dovrebbe rispondere pertinentemente, dimostrando che le evidenziate criticità non sussistono.

Al riguardo, si formula espressa richiesta di accesso e presa visione agli atti del procedimento ed in particolare a tutti gli atti specificatamente indicati nella precedente diffida, e di voler provvedere alla presente richiesta ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 195/2005.

Si indicano specificatamente gli atti e documenti da rilasciare:

- delibera del Comune di Maiori di approvazione e/o assenso sul progetto;
- conferenza di servizi e/o accordo di programma intercomunale in uno agli enti regionali e statali;
- autorizzazione paesaggistica;
- riscontro della Provincia di Salerno alle richieste della commissione paesaggistica comunale, a seguito di istanza di detta Provincia;
- Valutazione di impatto ambientale;
- svincolo ex r.d. n. 1924 n. 523 in ordine alle opere da realizzare nel torrente Reginna Maior;
- autorizzazione idraulica;
- atti di sdemanializzazione marittima ed idrica;
- autorizzazione Genio civile;
- parere Anas;
- parere dell'Autorita' di Bacino in quanto zona con rischio elevato di frane ed alluvioni P4 R4;
- valutazione di incidenza;
- parere dell'Ato;
- delibera di inserimento del progetto specifico nel piano triennale

delle opere pubbliche del Comune di Maiori e di Minori e degli altri Comuni interessati;

- parere del Parco regionale dei Monti Lattari;
- provvedimenti di svincolo Sito Unesco, sito rete Natura 2000, etc, etc.
- atti di valutazione e decisione di non fattibilità della proposta alternativa dell'Ausino;
- variante al Prg comunale della zona Demanio;
- variante al Put ex lege n. 35/1987;
- corrispondenza intercorsa tra i comuni di Atrani, Scala, Ravello, Minori e Tramonti tra gli Utc nella persona dei rispettivi responsabili e RUP.;
- ogni altro documento, tra Comuni e Provincia, attinente in particolare all'estensione dell'impianto di Maiori-Minori agli altri centri della costiera.

In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

“Il d.lg. n. 195 del 2005 ha introdotto una disciplina particolare estendendo la conoscenza delle informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. In particolare, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Dlgs citato deve essere garantito il diritto all'informazione per garantire ai fini della più ampia trasparenza che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa in forma o formati consultabili. La p.a. è tenuta a rendere l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne

faccia richiesta senza che questi debba dichiarare e dimostrare il proprio interesse; pertanto, con riferimento a richiesta di informazione avente carattere ambientale sussiste il diritto di accedere agli atti richiesti, possedendo il regime di pubblicità in materia ambientale carattere tendenzialmente integrale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all'accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli art. 22 e ss. l. n. 241 del 1990”

(T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 19/11/2015, n. 1747).

Non si comprende assolutamente come la diffida abbia rischiato di cagionare danno, atteso che la ratio è proprio quella di **un’azione preventiva trasparente**, al fine di rendere consapevoli tutte le Autorità in indirizzo che il progetto da attuare potrebbe determinare sia danni ambientali che erariali.

Il ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, preannunciato dal dirigente estensore della nota che si riscontra, non spaventa assolutamente liberi cittadini che tutelano legittimi interessi. Anzi l’attenzione dell’Organo inquirente sulla vicenda è auspicato dagli scriventi che trasmetteranno al detto Organo la diffida e tutta la documentazione che la supporta, nonché la presente nota.

La nota del dirigente che si riscontra conclude con l’indicazione, davvero non originale, che i provvedimenti amministrativi possono essere oggetto di impugnazione in sede amministrativa.

Sul punto va sottolineato che nella fattispecie siamo nel delicato campo della tutela del territorio e che nei confronti di eventuali danni inferti allo stesso non vi è alcun rimedio possibile.

Non si tratta di annullare o modificare un atto amministrativo.

In conclusione, gli scriventi nei termini consentiti dall'ordinamento, continueranno a vigilare che non si verifichino danni al territorio e all'ambiente della Costiera Amalfitana, non rimediabili.

In ordine alla comunicazione da parte degli organi della Provincia dei tempi e dei modi per la visione e l'accesso agli atti del procedimento, si indica l'indirizzo pec dell'avv. Oreste Agosto: avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it al quale trasmettere le comunicazioni.

Salerno, 26 aprile 2021

Distinti saluti

Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana

Consiglieri comunali di Maiori

Cittadini di Maiori

Avv. Oreste Agosto